

**COMUNICAZIONE  
BENI IN GODIMENTO AI SOCI  
E  
FINANZIAMENTI RICEVUTI DAI SOCI/FAMILIARI  
CHI DEVE FARLA E COSA COMUNICARE**

**La Normativa**

L'art. 2 commi da 36-terdecies a 36-duodevicies del DL 13.8.2011 n. 138, conv. L. 14.9.2011 n. 148, ha previsto alcuni interventi in materia di regime fiscale riguardante i beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore, applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17.9.2011, data di entrata in vigore della suddetta L. 148/2011 (pertanto, a partire dal 2012 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), in particolare:

- per il socio/familiare costituisce reddito diverso (art. 67 del TUIR) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell'impresa;
- i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono deducibili.

**Al fine di garantire l'attività di controllo, il co. 36-sexiesdecies dell'art. 2 del suddetto DL 138/2011 stabilisce che l'impresa concedente (sia individuale che collettiva) ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore devono comunicare all'Agenzia delle Entrate (Anagrafe tributaria) i dati relativi ai beni concessi in godimento.**

Nelle intenzioni del legislatore, il nuovo adempimento fiscale dovrebbe:

- disincentivare l'utilizzo a titolo personale, da parte dei soci o dei familiari dell'imprenditore, di beni intestati a società commerciali oppure a imprese individuali;
- fornire dati utili per l'applicazione del redditometro in capo ai soci/familiari.

Inoltre, l'art. 2 co. 36-septiesdecies del suddetto DL 138/2011 prevede che l'Agenzia delle Entrate, oltre a procedere al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento dall'impresa, deve tenere conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche di qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione effettuata nei confronti dell'impresa.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 16.11.2011 n. 166485 sono quindi state stabilite le modalità attuative e i termini di effettuazione delle comunicazioni all'Anagrafe tributaria riguardanti:

- i beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore;
- i finanziamenti o le capitalizzazioni effettuati nei confronti dell'impresa o ricevuti dalla stessa.

**Soggetti Obbligati e Soggetti Esclusi**

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate da tutti i soggetti che esercitano attività d'impresa:

- in forma individuale o collettiva;
- a prescindere dal regime contabile (es. "forfettini", "nuovi minimi", contabilità semplificata);
- residenti in Italia.

sia in contabilità ordinaria che in contabilità semplificata.

Si tratta, nello specifico:

- delle imprese individuali;
- delle società di persone commerciali (s.n.c. e s.a.s.);
- delle società di capitali (s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a.);
- delle società cooperative;
- delle stabili organizzazioni in Italia di società non residenti;
- degli enti privati di tipo associativo, limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

[www.mignolopartners.com](http://www.mignolopartners.com)

Via P. De Maria, 10 – 89900 Vibo Valentia

Tel 0963 93456 – Fax 0963 993831

Email [info@studiomignolo.it](mailto:info@studiomignolo.it)

Sono invece **esclusi** dall'obbligo:

- i professionisti;
- le associazioni professionali e le società tra professionisti;
- le società semplici;
- gli enti non commerciali che non esercitano un'attività d'impresa;
- le società agricole produttive di soli redditi fondiari.

L'obbligo di comunicazione dei beni concessi in godimento può essere assolto, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore.

La comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni, invece, deve essere effettuata esclusivamente dall'impresa che riceve l'apporto.

### Oggetto delle Comunicazioni

Al fine di individuare l'oggetto della comunicazione, occorre distinguere tra:

- beni concessi in godimento;
- finanziamenti e capitalizzazioni.

### Beni concessi in godimento

In linea generale, si deve comunicare l'utilizzo personale di qualsiasi bene nella disponibilità della società ovvero dell'imprenditore individuale (a titolo di proprietà o ad altro titolo), purché sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.

Se concessi in godimento, rientrano quindi nell'ambito applicativo della disposizione:

- i beni merce (vale a dire quelli commercializzati dall'impresa);
- i beni strumentali;
- i beni meramente patrimoniali (ad esempio, gli immobili abitativi non utilizzati direttamente nell'attività d'impresa).

Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94902 individua le seguenti categorie di beni:

- autovetture;
- altri veicoli;
- unità da diporto;
- aeromobili;
- immobili;
- altri beni.

Rileva tanto l'uso esclusivo quanto l'uso non esclusivo.

Le comunicazioni riguardano i dati dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente) e dei familiari che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa.

La comunicazione deve essere effettuata:

- per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta;
- anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi d'imposta precedenti, qualora ne permanga l'utilizzo nell'anno di riferimento della comunicazione;
- per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94902 esclude invece dall'ambito applicativo della comunicazione:

- i beni concessi in godimento agli amministratori;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54 del TUIR;
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nono-stan-te l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio, i taxi);
- i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore.

Inoltre, l'obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore rispettino le seguenti condizioni:

- siano diversi dagli immobili, dai veicoli, dalle unità da diporto e dagli aeromobili (ad esempio telefoni cellulari, computer portatili);
- siano di valore non superiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA.

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

- per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e Stato estero per i soggetti non residenti in Italia;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e Comune del domicilio fiscale o Stato estero di residenza;
- informazioni circa l'utilizzo del bene;
- data della concessione (data di inizio e fine);
- corrispettivo versato;
- valore di mercato del bene.

L'obbligo di comunicazione si applica a decorrere dai beni in godimento nel 2012 (beni concessi in godimento nel 2012 e beni concessi nei periodi d'imposta precedenti qualora l'utilizzo permanga nel 2012).

### **Finanziamenti e Capitalizzazioni**

Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94904 prevede che debba essere comunicata qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione effettuata:

- nei confronti dell'impresa;
- da persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore;
- per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600,00 euro; detto limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annuali (ad esempio, un finanziamento soci di 3.000,00 euro e un versamento in conto capitale di 2.500,00 euro non vanno comunicati); dovrà tuttavia essere chiarito se il suddetto limite di 3.600,00 euro vada riferito all'impresa nel suo complesso o al singolo socio o familiare dell'imprenditore che effettua il versamento.

L'obbligo in esame sussiste anche nel caso in cui:

- tali operazioni non siano strumentali all'acquisizione di beni poi concessi in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore;
- non vi siano beni concessi in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore.

Il suddetto provvedimento esclude dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a:

- finanziamenti o capitalizzazioni di importo annuo inferiore a 3.600,00 euro (tale limite opera distintamente con riferimento a ciascuna tipologia di apporto);
- qualsiasi apporto già conosciuto dall'Amministrazione finanziaria (ad esempio, i finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre stabilito che non devono essere oggetto di comunicazione i finanziamenti ricevuti dai soci o familiari dell'imprenditore.

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

- i dati delle persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore, che hanno concesso all'impresa, nell'anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600,00 euro (codice fiscale, dati anagrafici e, per i soggetti non residenti, lo Stato estero);
- l'ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati.

L'obbligo di comunicazione si applica ai finanziamenti ed alle capitalizzazioni effettuati a decorrere dall'anno 2012.

Se di importo almeno pari a 3.600,00 euro, l'obbligo di comunicazione dovrebbe sussistere anche se il finanziamento effettuato dal 2012 è stato restituito nello stesso anno di effettuazione.

### **Sanzioni**

L'art. 2 co. 36-sexiesdecies del DL 138/2011 sanziona l'omessa comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore, ovvero la trasmissione della stessa con dati non veritieri o incompleti.

La sanzione è:

- pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo effettivamente pagato dal socio o familiare;
- dovuta in solido tra l'impresa e il beneficiario.

Se, però, il costo del bene non è stato dedotto dall'impresa e la suddetta differenza tra valore di mercato e corrispettivo ha concorso a formare il reddito del socio o familiare, in quanto reddito diverso, si applica, in solido, la sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro, di cui all'art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97.

#### **I Clienti interessati alla Comunicazione**

Trattandosi di adempimenti di non facile definizione, per la difficoltà:

- di inquadrare eventuali singole movimentazioni contabili a specifiche fattispecie (nel caso dei finanziamenti soci);
- di reperire informazioni (necessariamente extracontabili) circa il godimento di eventuali beni concessi in uso,

**la Comunicazione sarà effettuata dallo Studio solo su richiesta del Cliente.**

**I signori Clienti sono tenuti pertanto a verificare, chiedendo eventualmente un incontro con i Professionisti di Studio, l'obbligo ed il contenuto dell'eventuale comunicazione da trasmettere all'Amministrazione Finanziaria.**

**In mancanza di qualsiasi comunicazione da parte del Cliente, lo Studio non si assume alcuna responsabilità.**